COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
Provincia di Bergamo
Tel 035/581026
mail : anagrafe@comune.torrederoveri.bg.it
pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE E PER LE CORTI D'ASSISE D'APPELLO
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI COMUNALI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge n. 287 del 10 Aprile 1951, pubblicata sulla G.U. n.102 del 7 Maggio 1951, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi n. 1324 del 24 Novembre 1951, n. 405 del 5 Maggio 1952 e n. 1441 del 27 Dicembre 1956, pubblicata sulla G.U. del 3 Gennaio 1957;

RENDE NOTO CHE

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti agli Albi definitivi dei Giudici Popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D'ASSISE e/o DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della predetta legge, sono invitati ad inoltrare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi comunali entro il 31 luglio 2025;

2. I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
   a) cittadinanza italiana;
   b) buona condotta morale;
   c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore a 65 anni;
   d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;
   e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello;

3. Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare (art.12):
   a) i magistrati e in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
   b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
   c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni congregazione.

TORRE DE' ROVERI, GIUGNO 2025

IL SINDACO
LEBBOLO MATTEO FRANCESCO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/1993